

(N. 275)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(REVIGLIO)

col **Ministro dei Trasporti**

(PRETI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(EVANGELISTI)

NELLA SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1979

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo che forma oggetto del presente disegno di legge, come tutti quelli della specie conclusi dall'Italia, prevede che ciascuna parte contraente si asterrà dall'assoggettare a tassazione le imprese di trasporto aereo e marittimo dell'altra parte contraente per i redditi da esse conseguiti nel proprio territorio.

Esso si articola in quattro clausole che, pur discostandosi alquanto nella formula-

zione da quelle contenute negli altri analoghi Accordi, risultano idonee a regolare la materia conformemente al generale principio sopra enunciato.

In particolare:

l'articolo 1 precisa il significato da attribuire alle espressioni con le quali vengono designati i soggetti e l'oggetto delle attività economiche cui la disciplina convenzionale si riferisce;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 2 contiene la norma sostanziale in base alla quale gli Stati contraenti si impegnano ad esentare i redditi conseguiti in traffico internazionale da tutte le imprese di trasporto aereo e marittimo dell'altro Stato contraente, da ogni imposta, sia nazionale che locale;

l'articolo 3 stabilisce le modalità relative all'entrata in vigore dell'Accordo, nonchè la data (1° gennaio 1977) di decorrenza

dell'efficacia delle disposizioni in esso contenute;

l'articolo 4 prevede che l'Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato, nonchè le modalità ed i termini per la sua denuncia.

Si ritiene opportuno segnalare che alla sollecita entrata in vigore dell'Accordo, concluso dopo lunghe e laboriose trattative, è interessata in particolare la nostra compagnia di bandiera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE IMPRESE ITALIANE ED IRACHENE DI TRASPORTO AEREO E MARITTIMO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo di entrambe le Alte Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Le espressioni usate nel presente Accordo hanno il seguente significato:

a) per « imprese di trasporto aereo » si intendono le imprese designate da ciascuna delle Alte Parti contraenti in conformità dell'Accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica dell'Iraq ed il Governo della Repubblica d'Italia firmato a Bagdad il 31 gennaio 1963;

b) per « imprese di trasporto marittimo » si intendono le imprese irachene ed italiane di trasporto marittimo;

c) « attività di trasporto aereo e marittimo » designa l'attività di trasporto di persone, animali, merci e posta, compresa la vendita di biglietti e simili documenti per tale trasporto effettuato dalle imprese menzionate nei precedenti paragrafi a) e b);

d) « traffico internazionale » designa ogni attività di trasporto per mezzo di una nave o di un aeromobile effettuato da un'impresa irachena o italiana di trasporto aereo o marittimo, ad eccezione del caso in cui il trasporto è effettuato esclusivamente tra località situate soltanto in territorio iracheno o soltanto in territorio italiano.

Articolo 2.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti esenterà i redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo dell'altra Alta Parte contraente, derivanti dal traffico internazionale, da ogni imposta, sia nazionale che locale, applicabile su tali redditi.

Articolo 3.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi derivanti dalle attività di trasporto aereo e marittimo realizzati a partire dal 1° gennaio 1977.

Articolo 4.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Alte Parti contraenti mediante un preavviso scritto di 6 mesi e in tal caso esso cesserà di avere effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato notificato il preavviso.

Fatto a Bagdad addì 8 aprile 1978 in triplice esemplare in lingua italiana, araba ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

*Per il Governo
della Repubblica dell'Iraq*

Raghib FAHMI

Direttore generale
Ministero finanze iracheno

*Per il Governo
della Repubblica d'Italia*

Valerio BRIGANTE COLONNA
Ambasciatore